

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1984 del 05/04/2024
Oggetto	D. LGS. 152/2006 - ART. 208 COMMA 15. DITTA ELIOS S.R.L. DI PIACENZA - AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE (VAGLIO) PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2052 del 04/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno cinque APRILE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D. LGS. 152/2006 - ART. 208 COMMA 15. DITTA ELIOS S.R.L. DI PIACENZA - AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE (VAGLIO) PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) - oggi Servizio - dell'Agazia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Vista l'istanza presentata dalla ditta Elios S.r.l. con nota del 20/09/2023 (assunta al prot. Arpae n. 163909 in data 27/09/2023) per l'autorizzazione alla gestione di un impianto mobile (vaglio) per il trattamento/recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi marca Ecostar mod. 2-MA - numero matricola 421 - n. telaio W0942121861B90095. La Ditta chiede di poter svolgere l'attività di smaltimento con operazione D13 e di recupero con operazione R12. In particolare la Ditta, con l'attività di vagliatura, prevede di ottenere rifiuti in uscita più gestibili e trattabili rispetto al rifiuto iniziale. Le frazioni ottenute dal trattamento di vagliatura saranno rifiuti che verranno avviati presso centri terzi autorizzati per il successivo smaltimento/recupero in base alle loro caratteristiche qualitative. L'attribuzione dei possibili codici EER prodotti dal processo di vagliatura, sarà effettuata a valle di ciascuna campagna mobile.

Vista la seguente documentazione:

- la nota di questo Servizio, prot. n. 179241 del 23/10/2023, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza medesima;
- la nota di questo Servizio, prot. n. 189091 del 07/11/2023, con cui è stata convocata la Conferenza di servizi (prima seduta) per il giorno 04/12/2023 di cui al verbale prot. Arpae n. 209984 del 11/12/2024 che comprendeva una richiesta di integrazioni;
- nota di riscontro da parte della ditta Elios S.r.l. in data 19/01/2024 (assunta al prot. Arpae n. 10380 in pari data);
- nota di questo Servizio, prot. n. 15498 del 26/01/2024 con cui è stata inoltrata la documentazione ad integrazione agli Enti interessati nel procedimento e sono stati richiesti i pareri di competenza;
- nota di questo Servizio, prot. Arpae n. 28033 del 13/02/2024 con cui è stata convocata la Conferenza di servizi (seconda seduta);
- relazione tecnica del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza acquisito al prot. n. 19310 del 31/01/2024 e aggiornato in fase di seconda seduta di Conferenza di servizi nel quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- parere favorevole dell'AUSL con condizioni da applicarsi in sede di attività di campagna con mezzo mobile acquisito al prot. Arpae n. 28305 in data 13/02/2024 e che si riportano come di seguito:
"- in caso di eventuale utilizzo di acqua nebulizzata per abbattere le polveri derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti (es: tramite cannoni mobili, come indicato nella documentazione), si sottolinea l'importanza di evitare che l'acqua ristagni su superfici impermeabili (es. teli utilizzati per ricoprire i cumuli del materiale stoccato) come indicato dal piano regionale di lotta integrata alle arbovirosi;
- si ricorda inoltre che la nebulizzazione dell'acqua può costituire un rischio per la diffusione di Legionella; pertanto si raccomanda di mettere in atto idonee misure volte alla prevenzione della proliferazione del batterio come previsto dalla D.G.R. 828/2017;
- nelle aree in cui verranno effettuate le campagne di trattamento rifiuti dovranno essere previsti almeno un servizio igienico e uno spogliatoio per il personale operante nell'area di trattamento."
- parere favorevole del Comune di Piacenza, Servizio Ambiente, acquisito al prot. Arpae n. 20799 del 02/02/2024;

- seconda seduta della Conferenza dei servizi tenutasi in data 01/03/2024 (di cui al verbale prot. Arpae n. 43452 del 06/03/2024).

Considerato che la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente all'approvazione dell'istanza nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel verbale della Conferenza medesima;

Avuto presente che la ditta Elios S.r.l. risulta in possesso della certificazione ISO 14001:2015 (Certificato n. QA/132/19b) rilasciate dall'organismo di certificazione Q-Aid Assessment & Certification in data 18/11/2022 attestante il possesso dei requisiti per il noleggio e la gestione di impianti mobili per la vagliatura rifiuti;

Acquisita in data 02/04/2024 dalla Prefettura di Piacenza la "comunicazione antimafia" inerente alla ditta Elios S.r.l., ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante verifica della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge n. 447 del 26/10/1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

Ritenuto, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi al rilascio dell'autorizzazione alla ditta Elios S.r.l., relativa alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, assumendo il seguente provvedimento;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la titolare della Responsabilità del Procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta della Responsabile del procedimento

DETERMINA

(per quanto indicato in narrativa di)

- 1) **accogliere** l'istanza del 27/09/2023 (assunta al prot. Arpae n. 163909 in pari data), successivamente integrata con le note indicate in premessa, e rilasciare fino al **20/09/2033**, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, alla ditta Elios S.r.l. (C.F./P.IVA - 01327330336) con sede legale in Comune di Piacenza, via P. Bubba n. 21, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile (vaglio) per il trattamento di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi;
- 2) **stabilire** che, in conseguenza di quanto sopra disposto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) l'attività di trattamento, consistente nell'operazione di smaltimento (D13) e nell'operazione di recupero (R12), potranno essere effettuate esclusivamente con l'impianto indicato in istanza, vaglio a dischi

stellari in gomma Ecostar mod. 2-MA - numero matricola 421 - n. telaio W0942121861B90095. Le parti principali che compongono l'impianto mobile sono:

- griglia vibrante;
- nastro posteriore sopravaglio;
- nastro trasportatore laterale sottovaglio;
- piano di vagliatura;
- tramoggia di carico;

b) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento R12 e D13 (che non dovranno includere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 2 e 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici EER:

Codice rifiuto EER	DESCRIZIONE
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 04 07 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 04 *	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04 *	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 13 *	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile
10 01 14 *	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16 *	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

Codice rifiuto EER	DESCRIZIONE
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 04 *	scorie della produzione primaria
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 08 *	scorie saline della produzione secondaria
10 03 09 *	scorie nere della produzione secondaria
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17 *	rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
10 03 18	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 23 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 29 *	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 04 01 *	scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02 *	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 08 08 *	scorie saline della produzione primaria e secondaria
10 08 09	altre scorie
10 09 03	scorie di fusione
10 10 03	scorie di fusione
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 09 *	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11 *	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)

Codice rifiuto EER	DESCRIZIONE
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 12 01	residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13 01	residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
16 11 01 *	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 03 *	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05 *	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 06 *	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

Codice rifiuto EER	DESCRIZIONE
17 03 01 *	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03 *	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 05 03 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05 *	materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
17 05 07 *	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 08 01 *	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 01 *	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10 *	carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi
19 01 11 *	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13 *	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15 *	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 17 *	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03 *	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
19 10 05 *	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

Codice rifiuto EER	DESCRIZIONE
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 12 01	carta e cartone
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 06 *	legno, contenente sostanze pericolose
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	prodotti tessili
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 01 *	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 11	prodotti tessili
20 01 37 *	legno contenente sostanze pericolose
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	plastica
20 01 40	metalli
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti

- c) la capacità dell'impianto non potrà superare le **374.400** t/anno totali di rifiuti da sottoporre al trattamento;
- d) l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nelle relazioni tecniche e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di

Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore; in ogni altra parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;

- e) l'attività di trattamento potrà essere svolta solo presso i produttori/detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero degli stessi rifiuti;
- f) durante lo svolgimento delle campagne di attività devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico-sanitario;
- g) prima della presentazione all'Autorità Competente di comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 208 c. 15 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Ditta dovrà verificare l'eventuale assoggettamento alle procedure di VIA/screening;
- h) nell'ambito della comunicazione di inizio di ogni campagna di attività dovrà essere presentata una planimetria del sito relativo alla campagna di attività, con l'individuazione dell'esatta ubicazione dell'impianto mobile rispetto al posizionamento degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti, l'indicazione esatta della zona di accumulo dei rifiuti già trattati, nonché la zona di deposito dei rifiuti generati dall'attività (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) gestiti ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152 e s.m.i.;
- i) nell'ambito della comunicazione di inizio di ogni campagna di attività dovrà essere comunicata la specifica dei rifiuti da trattare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione dell'effettiva destinazione dei rifiuti prodotti;
- j) la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti oggetto del trattamento. In particolare, nel caso in cui la transcodifica preveda "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") riferiti a rifiuti pericolosi, la Ditta dovrà attivare prima dell'inizio della campagna, presso il produttore (detentore) del rifiuto, le opportune verifiche analitiche utili a comprovare la corretta "classificazione" dei suddetti rifiuti;
- k) i rifiuti oggetto di trattamento o prodotti non devono generare percolamenti; in ogni caso dovranno essere adottate misure idonee al loro eventuale contenimento quali, ad esempio, installazione dell'impianto su area pavimentata e regimata, presenza di contenitori a tenuta corredati da idonei sistemi di raccolta per liquidi, ecc.;
- l) dovranno essere previsti siti di stoccaggio ben distinti ed immediatamente identificabili dei rifiuti da trattare rispetto a quelli già trattati;
- m) lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee evitando la miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi, ovvero, i rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e altri materiali;
- n) ai rifiuti trattati con l'impianto e destinati allo smaltimento o a recupero presso impianti autorizzati dovrà essere attribuito (in sede di campagna di attività) il corretto e più aderente codice EER a seguito della classificazione ed anche tramite, ove occorra, caratterizzazione analitica;
- o) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori, gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e successivamente dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento, a cura del produttore o detentore, presso impianti autorizzati;
- p) qualora nello svolgimento delle campagne di attività possano essere originate acque reflue, dovrà essere prodotta apposita istanza di autorizzazione per lo scarico delle medesime, fermo restando la possibilità della gestione come rifiuto liquido;
- q) l'attività di trattamento da svolgere con l'impianto mobile in argomento deve avvenire evitando la formazione di emissioni in atmosfera, a tal fine la Ditta deve porre in essere tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti necessari, fermo restando la necessità di inoltrare apposita istanza di autorizzazione in relazione alle specifiche esigenze delle singole campagne di attività. In fase di

comunicazione delle singole campagne di attività, gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera e agli impatti odorigeni devono essere oggetto di descrizione specifica;

- r) i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, dovranno essere protetti dall'azione del vento, inoltre dovrà essere limitata il più possibile la loro altezza;
- s) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol;
- t) per ogni campagna dovrà altresì essere valutato l'impatto acustico, con possibilità di inoltrare istanza di deroga ai limiti di emissione assoluti e/o differenziali indicati dalla zonizzazione acustica comunale;
- u) al termine di ciascuna campagna di attività dell'impianto mobile, dovrà essere effettuato l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi con le modalità proposte per la dismissione dell'impianto stesso (punto 10. della Relazione Tecnica datata Gennaio 2024 - Rev 01);

3) **stabilire** inoltre che il titolare della presente autorizzazione, prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale e fatta salva la necessità di verificare l'eventuale assoggettabilità delle stesse a VIA, dovrà comunicare, **almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto**, all'Arpa (in Emilia Romagna) o alla Regione/Provincia (nei casi in cui non siano intervenuti specifici atti di delega), al Comune ed all'AUSL competenti, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di:

- una copia del presente provvedimento di autorizzazione;
- una relazione di compatibilità, rispetto alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed alla conformità urbanistica (con riferimento a tutti gli atti di pianificazione relativi), dell'attività di trattamento con il sito prescelto dalla Ditta per l'installazione dell'impianto mobile; la relazione dovrà riferirsi, tra l'altro, anche ad eventuali fasi produttive e strutture già presenti presso il sito prescelto e dovrà anche contenere una stima dei quantitativi di rifiuti da trattare ed una presunta durata della campagna di attività di trattamento;
- una relazione di previsione dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge n. 447/1995, da redigersi da parte di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 - commi 6 e 7 della medesima Legge n. 447/1995, sulla base delle disposizioni e criteri tecnici regionali emanati in materia (L.R. 09/05/2001, n. 15 e delibera G.R. 14/04/2004, n. 673), qualora l'attività venga svolta, anche in tempi e per periodi diversi, presso la sede dell'Azienda o siti di stoccaggio permanente o di messa in riserva di rifiuti;
- nel caso invece di "attività temporanea" presso siti diversi o nell'ambito di cantieri, in alternativa alla relazione di cui sopra, potrà essere fatto ricorso al regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'art. 6 – comma 1 – lettera h) – della Legge 26/10/1995, n. 447, nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. 09/05/2001, n. 15, e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. 21.01.2001, n. 45;

4) **stabilire** inoltre che la comunicazione relativa a campagne di attività da svolgere nel territorio di altre province dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Arpa di Piacenza;

5) **stabilire** infine che ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del D. Lgs. n. 152/2006 – il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca dell'autorizzazione stessa in caso di inadempimento, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;

6) **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003, in € 300.000,00 (€ 500.000,00 per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti con riduzione del 40%, qualora e fino a che la Ditta risulti in possesso di certificazione ISO 14001) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della Legge 10/06/1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpa gestita dall'UNICREDIT S.p.a., via Ugo Bassi 1, Bologna;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;

- da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- 7) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come **soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;
- 8) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **20/09/2035**);
- 9) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 10) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 11) **dare atto** che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);
- 12) **trasmettere** copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta, agli Enti interessati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo;

rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.